



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, nella persona del magistrato dr. *Elena Fumagalli*, ha pronunciato, in funzione di Giudice del Lavoro, la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di lavoro iscritta al n. R.G. 753/15 promossa

da

[REDACTED]
con gli avv. Filippo Parisi e Stefania Bianca Mennitti, con domicilio eletto come in atti,

RICORRENTE

contro

[REDACTED], ora [REDACTED] s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore,

con gli avv. Mattia Lettieri, Francesco Tanca e Serenella Ciocca, con domicilio eletto come in atti,

RESISTENTE

e contro

[REDACTED] S.C.A.R.L., In persona del legale rappresentante pro tempore,

con l'avv. Luca Patano, con domicilio eletto come in atti,

RESISTENTE

Data della discussione: 12/7/2016

Oggetto: violazione art. 2112 c.c.; diritto alla costituzione del rapporto di lavoro; risarcimento danni.

All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso inoltrato telematicamente e iscritto in data 28/5/2015, [REDACTED]
conveniva in giudizio [REDACTED] s.r.l. (poi divenuta, nel corso del giudizio, [REDACTED]
s.r.l.) e [REDACTED] s.c.a.r.l. chiedendo, previo accertamento dell'intervenuto trasferimento di ramo
d'azienda ex art. 2112 c.c. tra [REDACTED] s.c.a.r.l. e [REDACTED] s.r.l., di accertare e
dichiarare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato tra il



ricorrente e [REDACTED] s.r.l. a far data dalla 1/4/2014, con condanna della medesima società e di [REDACTED] s.c.a.r.l., in via tra loro solidale, al risarcimento del danno subito pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dal mese di aprile 2014 alla data di effettiva ripresa dell'attività lavorativa; con vittoria di spese.

Con memoria depositata in Cancelleria in data 13/11/2015 si costituiva in giudizio [REDACTED] s.r.l. eccependo in via preliminare l'intervenuta decadenza del ricorrente dall'azione ai sensi dell'art. 32 L. n. 183/2010; nel merito chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto in diritto.

Con memoria telematica in data 9/11/2015 si costituiva [REDACTED] s.c.a.r.l. chiedendo in via pregiudiziale di dichiarare la carenza di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto del ricorso.

Discussa oralmente la causa, concessi termini per il deposito di note difensive, all'udienza del 12/7/2016, esaurita la discussione orale, il Giudice ha definito il giudizio dando contestuale lettura della presente sentenza.

* * * * *

L'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 32 L. n. 183/2010 formulata dalla difesa di [REDACTED] s.r.l. non è fondata e non può trovare accoglimento.

Radicando la presente causa sostiene il ricorrente [REDACTED] che tra [REDACTED] s.c.a.r.l. (di seguito per brevità WB) e [REDACTED] s.r.l. (di seguito per brevità NFC) sia intervenuta di fatto un'operazione di cessione di ramo d'azienda, presupposto per rendere applicabile la tutela di cui all'art. 2112 c.c..

Se è ben vero che l'art. 32 del Collegato Lavoro ha esteso le decadenze previste in materia di licenziamenti anche ad altre fattispecie fra cui quella menzionata al comma 4, lett. c) e cioè “ *alla cessione del contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento*”, è altrettanto pacifico che i termini decadenziali (relativamente ai quali è preclusa all'interprete la possibilità di un'estensione analogica) valgono, in generale, solo in presenza di una formale comunicazione scritta di risoluzione del rapporto di lavoro - nel caso di impugnazione di licenziamento - o di modifica del rapporto - nel caso, ad esempio, di trasferimento d'azienda.

Poiché nel caso di specie è controversa la sussistenza o meno di una procedura di trasferimento del ramo d'azienda - accertamento che è alla base del presente giudizio -, nessun termine decadenziale può essere applicato alla fattispecie (analogamente a quanto avviene allorquando un lavoratore viene licenziato oralmente), e ciò né per quanto riguarda il termine di 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale, né per il termine di 180 giorni per il deposito del ricorso.



Neppure risulta fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva svolta dalla difesa di [REDACTED] s.c.a.r.l. dal momento che, a prescindere dalla fondatezza o meno della domanda, parte ricorrente ha chiesto la condanna anche di detta società cooperativa, in via solidale con NFC, in qualità di datore di lavoro e di cedente il ramo d'azienda, al pagamento delle retribuzioni non percepite.

Entrando nel merito delle questioni dibattute in giudizio, risulta pacifico che il ricorrente, in qualità di socio lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ha operato presso l'inceneritore ACCAM di Busto Arsizio nell'ambito dell'appalto riguardante il servizio di carico/scarico movimentazioni rifiuti sanitari e pulizia/movimentazione area impianto all'interno dell'inceneritore, servizio commissionato in subappalto da [REDACTED] s.p.a. a [REDACTED] s.c.r.l. sino alla data del 1/4/2014. Neppure è contestato in causa che, successivamente alla risoluzione del subappalto con WB, [REDACTED] s.p.a. ha stipulato un nuovo contratto di subappalto con NFC - società che fin dal febbraio 2013 aveva in corso un subappalto per la gestione di altri servizi del ciclo produttivo relativo alla termovalorizzatore ACCAM di Busto Arsizio - per lo svolgimento dei servizi di movimentazione dei rifiuti sanitari precedentemente appaltati a WB e che la società NFC ha proceduto all'assunzione di ex soci lavoratori di [REDACTED] decisione giustificata dalla circostanza che tali dipendenti, avendo già lavorato presso sito ACCAM, erano a conoscenza delle specifiche problematiche del medesimo ed erano dotati di specifiche competenze.

Se da una parte l'applicazione di differenti CCNL da parte delle due società (WB e NFC) subappaltatrici dei servizi commissionati dalla subcommittente [REDACTED] s.p.a. ha precluso la possibilità di tutelare i posti di lavoro con l'applicazione delle disposizioni in materia di cambio d'appalto (fattispecie in un primo momento invocata nella fase extragiudiziale da parte del signor [REDACTED]), dall'altra l'eventuale passaggio in concreto del complesso organizzato dei beni dell'impresa da un soggetto ad un differente titolare può configurare il trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, con le conseguenze di cui all'articolo 2112 c.c.. Invero, come rilevato dalla Suprema Corte, il trasferimento d'azienda è "... configurabile anche in ipotesi di successione nell'appalto di un servizio, sempre che si abbia un passaggio di beni di non trascurabile entità, e tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa. È, quindi, principio consolidato che la disciplina del trasferimento d'azienda di cui all'articolo 2112 c.c. è espressione del principio dell'inerenza del rapporto di lavoro al complesso aziendale, al quale rimane legato in tutti i casi in cui questo - pur cambiando la titolarità - resti immutato nella sua struttura organizzativa e nell'attitudine all'esercizio dell'impresa. È, inoltre, stato affermato che deve considerarsi trasferimento d'azienda anche l'acquisizione di un complesso stabile organizzato di persone quando non occorrono mezzi patrimoniali per l'esercizio dell'attività economica... Anche un gruppo di lavoratori che assolve



stabilmente un'attività comune può corrispondere ad un'entità economica che può conservare la propria identità ove il nuovo titolare non si limiti a proseguire l'impresa ma riassuma anche una parte essenziale (in termini di numero e di competenza) del personale specificamente destinato dal predecessore a tali compiti... È configurabile il trasferimento di un ramo di azienda pure nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti dotati di particolari competenze che siano stabilmente coordinati ed organizzati tra loro....” (cfr. Cass. n. 7121/16).

Nel caso di specie è pacifico che NFC sia subentrata nell'attività economica in precedenza svolta da [REDACTED] e che la quasi totalità della forza lavoro in precedenza addetta alla medesima attività (escluso cioè soltanto il ricorrente) è stata assunta da NFC proprio per lo svolgimento di tale incombenza e proprio perché già a conoscenza delle caratteristiche dell'attività da espletare presso l'inceneritore ACCAM. Il fatto che la società subentrata nella gestione del servizio movimentazioni rifiuti sanitari e pulizia/movimentazione dell'area dell'impianto si sia organizzata in modo parzialmente differente, abbia fornito istruzione professionale ai neo assunti ed abbia nominato un proprio responsabile non comporta certo il venir meno della fattispecie del trasferimento di ramo d'azienda. Anche l'acquisto di un nuovo muletto non è di per sé sufficiente a far venir meno la fattispecie di cui all'articolo 2112 c.c., tenuto conto del fatto che, come ammesso da NFC, i restanti beni strumentali sono stati messi a disposizione direttamente dalla stessa ACCAM s.p.a..

Pertanto, considerata la tipologia di attività svolta e la semplicità della stessa, si ritiene che l'organizzazione dell'attività economica coincida prevalentemente con l'organizzazione dei lavoratori rispetto a quella dei beni da questi utilizzati per la fornitura dei servizi.

Alla luce di quanto sin qui esposto e ritenuta la fattispecie concreta oggetto del presente giudizio rientrante nel disposto di cui all'art. 2112 c.c., risulta fondata la richiesta formulata in ricorso di accertamento del diritto del ricorrente alla prosecuzione del rapporto di lavoro presso la società cessionaria [REDACTED] s.r.l. (ora divenuta [REDACTED] s.r.l.), con qualifica, mansioni, trattamento economico e normativo in precedenza acquisiti, con conseguente ordine alla medesima di procedere all'immediata riammissione in servizio.

[REDACTED] s.r.l. deve essere altresì condannata al pagamento in favore del ricorrente delle retribuzioni e istituti contrattuali maturati dalla data della messa in mora (3/11/2014) alla data dell'effettiva riammissione in servizio, dedotto l'eventuale *aliunde perceptum*.

Tenuto conto del fatto che, in applicazione della normativa specifica in materia di rapporto di lavoro con le società cooperative, [REDACTED] s.c.a.r.l. non ha proceduto al licenziamento del ricorrente e si è limitata a sospenderlo dall'espletamento della prestazione lavorativa, deve essere respinta la domanda formulata nei confronti di [REDACTED] s.c.a.r.l. di condanna, in via solidale con NFC, delle



retribuzioni non percepite (e che neppure erano state richieste con la lettera di messa in mora inoltrata dal [REDACTED] in data 3/11/2014 alla sola [REDACTED] s.r.l.).

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore di parte ricorrente e a carico di [REDACTED] s.r.l. in complessivi €. 2.500=, oltre al 15% per spese forfetarie e accessori di legge; spese di lite compensate tra le altre parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] s.r.l. e [REDACTED] s.c.a.r.l., ogni ulteriore eccezione, istanza e domanda disattesa, così provvede:

- accertato il diritto di [REDACTED] alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della società cessionaria ex art. 2112 c.c., ordina a [REDACTED] s.r.l., ora [REDACTED] s.r.l., di procedere all'ammissione immediata in servizio del ricorrente;
- condanna [REDACTED] s.r.l., ora [REDACTED] s.r.l., al pagamento delle retribuzioni non corrisposte dalla data della messa in mora (3/11/2014) alla data dell'effettiva riammissione in servizio, dedotto l'eventuale *aliunde perceptum*;
- condanna parte resistente [REDACTED] s.r.l., ora [REDACTED] s.r.l., al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €. 2.500=, oltre al 15% per spese forfetarie e accessori di legge; compensa le restanti spese di lite.

Busto Arsizio, 12/7/2016

Il Giudice del lavoro
Dott. Elena Fumagalli

